

INTERVENTO DEL PRESIDENTE f.f.
CONS. CLAUDIO CHIARENZA
IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2017

UDIENZA DEL 24 FEBBRAIO 2017
PRESIDENTE: DR.SSA CINTHIA PINOTTI

**Intervento del Presidente f.f.
della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte**

Signor Presidente, desidero, preliminarmente, ringraziare le illustrissime autorità politiche, civili, militari e religiose, le Signore e i Signori che, con la loro partecipazione, conferiscono prestigio a questa cerimonia.

Per la prima volta il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, con deliberazione in data 25 novembre 2016, n. 210, recante le linee guida sullo svolgimento della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, ha previsto l'intervento del Presidente della Sezione regionale di controllo, sottolineando, nel preambolo, che la cerimonia costituisce un momento di confronto sulle problematiche che riguardano l'Istituto, nell'unitarietà delle sue funzioni.

Dalla discussione svolta nel corso dell'adunanza pubblica è emerso come questa innovazione trovi giustificazione nell'opportunità di dare evidenza pubblica al carattere unitario delle diverse funzioni, giurisdizionali e di controllo, svolte dalla Corte dei conti a presidio della legalità "finanziaria", soprattutto in ordine ai principi costituzionali che disciplinano gli equilibri di bilancio e l'indebitamento pubblico, ma potremmo dire, più in generale, la materia della finanza pubblica ed il rispetto dei vincoli di bilancio previsti nei trattati dell'Unione Europea, che l'Italia ha convintamente stipulato e si è obbligata a rispettare.

Unitarietà della Corte, è stato rilevato, che non è solo strutturale e connessa alla complessiva funzione che svolge nell'ordinamento, ma che trova giustificazione anche nella natura giuridica delle principali attribuzioni di controllo esterno che le sono attribuite, che la giurisprudenza tradizionalmente classifica nella funzione para-giurisdizionale. Il rafforzamento delle funzioni di

controllo nella loro natura para-giurisdizionale è reso evidente, ad esempio, dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, che, tra l'altro, ha esteso anche ai rendiconti generali delle regioni il giudizio di parificazione previsto dagli artt. 39, 40 e 41 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, attribuendo la competenza significativamente alle Sezioni regionali di controllo, *“con le formalità della sua giurisdizione contenziosa”* (art. 40).

La posizione costituzionale della Corte dei conti, titolare di funzioni giurisdizionali e di controllo esterno unitariamente ad essa cointestate, svolte quale organo dello Stato – comunità, posizione che si pone anche a tutela delle autonomie e costantemente ribadita dalla giurisprudenza costituzionale (tra le tante, C. Cost. n. 219/2013)¹, costituisce il presupposto ed il parametro di valutazione delle ulteriori funzioni di controllo attribuite dal D.L. n. 174/2012, con specifico riferimento all'art. 1, sottoposte più volte al vaglio di legittimità Costituzionale, avvenuto principalmente con la sentenza della Corte Costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39.

La Corte, nel ribadire che la materia disciplinata dal D.L. n. 174/2012 attiene alle materie dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, attribuite alla legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost., per le quali lo Stato detta i principi fondamentali di riferimento, individua la natura di tali controlli classificandoli tra i controlli *“di regolarità e di legittimità contabile”*, non quindi tra i controlli sulla gestione,

¹ *“Allo scopo di contemperare l'autonomia costituzionale del sistema regionale con l'interesse unitario alla sana gestione amministrativa e finanziaria, e a soli fini collaborativi, l'art. 3 della legge n. 20 del 1994 ha individuato nella Corte dei conti l'organo al quale riservare il potere di «effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti», anche nei confronti delle Regioni e delle Province autonome. E questa Corte, chiamata a giudicare della legittimità costituzionale della normativa che introduceva in tal modo il controllo di gestione, ha stimato che tale attribuzione non costituisse un aspetto secondario dell'intervento in questione, ma ne fosse piuttosto un fondamento. Difatti, tale organo agisce «quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico», «di modo che l'imputazione alla Corte dei conti del controllo sulla gestione esercitabile anche nei confronti delle amministrazioni regionali non può essere considerata come l'attribuzione di un potere che si contrappone alle autonomie delle regioni» (sentenza n. 29 del 1995)”* (C. Cost., n. 219/2013, cit., punto 16.5).

affidati alla Corte dei conti al fine assicurare gli equilibri di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico, controlli che si differenziano ontologicamente dai diversi controlli interni che le Regioni possono autonomamente istituire. L'attribuzione di tale controllo alla Corte dei conti si giustifica proprio in ragione dei caratteri di neutralità e di indipendenza che possiede il controllo di legittimità della Corte dei conti, in quanto svolto nell'esclusivo interesse dell'ordinamento inteso in senso obiettivo. Controlli di regolarità e di legittimità contabile che costituiscono una specie del genere dei controlli di legittimità e che trovano il loro antecedente nei controlli previsti, tra l'altro, dall'art. 1, commi 166 e ss., della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

“Il rispetto dei vincoli europei discende direttamente, oltre che dai principi di coordinamento della finanza pubblica, dall'art. 117, primo comma, Cost. e dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, ad assicurare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013). Da ciò consegue la differenza tra i controlli di regolarità e legittimità contabile, attribuiti alla Corte dei conti al fine di prevenire squilibri di bilancio, e i controlli istituiti dalle autonomie speciali sulla contabilità degli enti insistenti sul loro territorio e, più in generale, sulla finanza pubblica di interesse regionale. Mentre questi ultimi sono resi nell'interesse della Regione stessa e delle Province autonome, quelli affidati alla Corte dei conti sono strumentali al rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, essi possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell'equilibrio

di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013), che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976). Detti controlli si risolvono in un esito alternativo, nel senso che devono decidere se i bilanci preventivi e successivi degli enti territoriali siano o meno rispettosi del patto di stabilità e del principio di equilibrio (sentenze n. 60 del 2013 e n. 179 del 2007). Cionondimeno, essi non impingono nella discrezionalità propria della particolare autonomia di cui sono dotati gli enti territoriali destinatari, ma sono mirati unicamente a garantire la sana gestione finanziaria, prevenendo o contrastando pratiche non conformi ai richiamati principi costituzionali” (C. Cost., 39/2014, punto 2 della motivazione in diritto).

In ordine alla necessaria natura “collaborativa” che devono avere i controlli attribuiti alla Corte dei conti nei confronti delle regioni, la Corte ha precisato che, per quanto l’assunto sia in linea di principio condivisibile, i controlli di legittimità e regolarità dei conti previsti dall’art. 1, commi 166 e ss. della L. n. 266/2005, si pongono su un piano diverso rispetto ai controlli sulla gestione, e sono ascrivibili ai controlli di natura preventiva, in quanto sono funzionali al perseguimento del diverso interesse alla legalità costituzionale – finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica, con riferimento ai parametri recati dagli artt. 100, 71, 119 e 120 Cost., ulteriori a quelli propri delle autonomie speciali, e quindi applicabili a tutte gli enti locali e del SSN ².

² “Il secondo assunto da cui muovono le ricorrenti deve ritenersi, in linea di massima, condivisibile, con la precisazione – secondo quanto già affermato da questa Corte, anche in espresso riferimento a taluni dei controlli attribuiti alla Corte dei conti dalle norme impugnate – che la natura dei controlli sugli enti locali e sulle aziende sanitarie non produce, in sé, l’interferenza dei suddetti controlli con il piano dei controlli riservati alle amministrazioni degli enti dotati di autonomia speciale, atteso che «l’art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, piuttosto ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di bilancio, che si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e la regolarità dei conti» (sentenza n. 60 del 2013). E ciò in forza del diverso interesse alla legalità costituzionale- finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli – non soltanto in riferimento all’art. 100 Cost., ma anche agli artt. 81, 119 e 120 Cost. – rispetto a

La particolare posizione di terzietà e di neutralità della funzione di controllo svolta dalla Corte dei conti è stata quindi ribadita dalla Giurisprudenza delle Sezioni Riunite, nella specifica competenza giurisdizionale prevista, tra l'altro, dall'art. 243 quater, comma 5, del TUEL, introdotto dal D.L. in esame, che ha determinato una sorta di "giurisdizionalizzazione" della funzione di controllo, con specifico riferimento a quella riconducibile alla regolarità contabile. La deliberazione non assume mai natura amministrativa, ma mantiene la stessa insindacabilità da sempre riconosciuta dalla giurisprudenza di Cassazione e amministrativa alle deliberazioni adottate dalla Sezione di Controllo in sede di controllo preventivo di legittimità su atti (da ultimo, Cass., Sez. Un., 8 novembre 2016, n. 22645: *“dalle citate disposizioni del T.U.E.L. «chiaramente si evince l'intento del legislatore di collegare strettamente, in questa materia, la funzione di controllo della Corte dei conti a quella giurisdizionale ad essa attribuita dal citato art. 103, terzo comma, Cost.»*, correlativamente interrogandosi sulla possibilità che siffatto collegamento sia *«espressione di un più generale ampliamento della funzione giurisdizionale della Corte dei conti: da intendersi ormai estesa all'intera area del controllo successivo che la medesima Corte dei conti attualmente esercita sulla gestione finanziaria degli enti locali, ricompresi nella nozione di "finanza pubblica allargata", se ed in quanto gli atti in cui tale controllo si esplica siano assoggettabili al sindacato giurisdizionale»*”, in motivazione, pag. 2; id., 13 marzo 2014, n. 5805. Sulla particolare natura della funzione di controllo di legittimità: C. Cost., 18 novembre 1976, n. 226³, che

quelli spettanti alle autonomie speciali. Da questi ultimi infatti si differenziano, quanto a parametro e finalità perseguite, i controlli della Corte dei conti, attribuiti ad un organo di garanzia terzo e indipendente, a fini di tutela degli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 29 del 1995; nonché sentenze n. 60 del 2013; n. 179 del 2007; n. 267 del 2006)” (C. Cost., 39/2014, cit.).

³ “Anche se il procedimento svolgentesi davanti alla Sezione di controllo non è un giudizio in senso tecnico-processuale, è certo tuttavia che, ai limitati fini dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la funzione in quella sede svolta dalla Corte dei conti è, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico. Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalità degli atti ad

rileva, tra l'altro, che nel procedimento di controllo non mancano elementi formali e sostanziali riconducibili alla figura del contraddittorio).

Il brevissimo tempo messo a disposizione per l'intervento non consente gli specifici approfondimenti che la materia meriterebbe. Bastino quindi i laconici accenni sopra riportati, nella consapevolezza che i concetti sopra abbozzati avrebbero bisogno di ben altra calibratura.

La principale funzione dell'odierna cerimonia è quindi costituita dall'essere l'occasione per rendere nota all'opinione pubblica, ancora per brevi cenni, l'attività svolta dalla Sezione Regionale, almeno nei suoi connotati principali.

Nel corso dell'anno 2016 l'attività della Sezione Regionale si è concentrata principalmente nel giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2015, giudizio che si è concluso, con decisione n. 92/2016/PARI del 12 luglio 2016, con la parifica del rendiconto ad eccezione:

- 1) del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 come risultante dalla D.G.R. n. 1-2498 del 24 novembre 2015 inerente il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi;
- 2) delle passività risultate non cedibili al Commissario Straordinario a seguito delle verifiche effettuate dalla Sezione ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2015;
- 3) del conseguente risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 come

essa sottoposti, e cioè preordinato a tutela del diritto oggettivo, che si differenzia pertanto nettamente dai controlli c.d. amministrativi, svolgentisi nell'interno della pubblica Amministrazione; ed è altresì diverso anche da altri controlli, che pur presentano le caratteristiche da ultimo rilevate, in ragione della natura e della posizione dell'organo cui è affidato.

Composta di magistrati, dotati delle più ampie garanzie di indipendenza (art. 100, secondo comma, Cost.), che, analogamente ai magistrati dell'ordine giudiziario, si distinguono tra loro "solo per diversità di funzioni" (art. 10 legge 21 marzo 1953, n. 161); annoverata, accanto alla magistratura ordinaria ed al Consiglio di Stato, tra le "supreme magistrature" (art. 135 Cost.); istituzionalmente investita di funzioni giurisdizionali a norma dell'art. 103, secondo comma, Cost., la Corte dei conti è, infatti, l'unico organo di controllo che, nel nostro ordinamento, goda di una diretta garanzia in sede costituzionale. Ed è appunto muovendo dall'esplicito riconoscimento di questa particolare posizione della Corte dei conti e della natura delle sue attribuzioni di controllo, che una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ha avuto occasione di affermare la non assoggettabilità degli atti da essa adottati nell'esercizio di quelle attribuzioni ad alcun sindacato", in motivazione, punto 3.

risultante dall'art. 5 del disegno di legge regionale del 4 aprile 2016 di approvazione del rendiconto;

4) dei prospetti “Conto generale delle attività e passività finanziarie”, “Conto generale delle attività e passività patrimoniali” e “Riassunto dei Conti generali” del Conto generale del Patrimonio.

Si riportano, per sommi capi ed in estrema sintesi, alcuni dei principali esiti che hanno avuto le analisi finanziarie e gestionali svolte in tale sede.

Le principali criticità riscontrate, come si evince dalla relazione annessa alla decisione di parifica, consistono nel fatto che la Regione non ha rideterminato correttamente il maggior disavanzo da riaccertamento straordinario, con la conseguente impossibilità, almeno per questo specifico aspetto, di procedere alla parifica del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015. Inoltre è stata rilevata la non cedibilità al Commissario straordinario per il pagamento dei debiti pregressi di alcuni importi, circostanza che comporta la restituzione al Commissario stesso dell'importo dei debiti non cedibili già pagati e la riduzione dell'importo dell'anticipazione, con conseguente riduzione di tale voce. E' stata rilevata anche l'incerta quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e l'omessa previsione del fondo per le spese impreviste.

Le verifiche gestionali correlate al giudizio hanno riguardato, tra l'altro, la spesa sanitaria, che costituisce oltre il 70 % dell'intera spesa regionale. E' emerso, in particolare, che la programmazione sanitaria dell'esercizio 2015 della Regione Piemonte è risultata ancora legata alla necessità di rispettare gli obiettivi imposti dal Piano di rientro e dai connessi Programmi operativi, approvati con delibera di Giunta n. 25-6992 in data 30 dicembre 2013. Sebbene l'esercizio 2015 sarebbe dovuto essere quello conclusivo dei programmi operativi, l'attuazione degli stessi non è stata completamente realizzata, come risulta dalla relazione trasmessa dalla Regione al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze nel mese di marzo 2016, e confermato

dal verbale del Tavolo di monitoraggio del 20 aprile 2016. Infatti, alcuni interventi risultano in ritardo, per altri non risultano raggiunti gli obiettivi e tra questi alcuni sono da riprogrammare.

Nonostante l'accesso all'anticipazione di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013, per un importo pari a 900 milioni di euro per far fronte ai debiti sanitari, è emerso che i tempi medi di pagamento delle aziende sanitarie erano ancora superiori a quelli previsti dalla direttiva europea 2011/7/UE del 16 febbraio 2011. Complessivamente il 77% del valore delle fatture pagate nel 2015 infatti non rispetta le tempistiche definite con D.P.C.M. 22 settembre 2014.

La spesa per investimenti ha subito un forte rallentamento nel 2015, sia con riferimento al settore sanitario, che passa da 278 milioni di euro del 2014 ad un valore di 39 milioni di euro del 2015, sia con riferimento alla spesa regionale nel suo complesso, che passa da 998 milioni di euro ad euro 227 milioni di euro. Peraltro questa riduzione si registra anche in termini percentuali: nel 2014 la spesa sanitaria per investimenti risultava oltre il 26% di quella complessiva, nel 2015 la percentuale scende al di sotto del 20% qualunque siano i dati presi a riferimento.

La relazione annessa al giudizio di parifica ha altresì affrontato i temi relativi al trasporto pubblico locale, ai controlli interni, al personale ed alle società partecipate. Con riferimento a quest'ultimo aspetto è stato analizzato il Piano di razionalizzazione delle partecipate adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, legge 190/2014.

La Sezione di controllo ha anche effettuato, sugli enti del Servizio Sanitario Regionale, i controlli previsti dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 174/2012, e dell'art. 1, comma 170, della L. n. 266/2005, inerenti l'analisi dei bilanci consuntivi d'esercizio del 2014, depositando 19 delibere che hanno interessato tutte le Aziende della sanità piemontese.

Ad esito dei controlli sono emerse numerose criticità, che possono così sintetizzarsi: mancata adozione del bilancio preventivo nel rispetto dei termini e delle prescrizioni di cui all'art. 25 del D. Lgs.vo n. 118/2011 e dell'art. 20 legge regionale n. 8/1995; mancata pubblicazione sul sito istituzionale degli allegati al bilancio di previsione e al consuntivo, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs.vo n. 33/2013; ritardo della Regione Piemonte nell'assegnazione alle Aziende delle risorse economiche necessarie per consentire alle stesse di adempiere alla normativa nazionale e regionale; ritardo della Regione nel definire i tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati e a sua volta il ritardo di varie aziende nella sottoscrizione e pubblicazione dei relativi contratti; mancato rispetto, da parte delle Aziende, dell'obiettivo inerente la riduzione della spesa farmaceutica; assenza di periodiche e puntuali attività di monitoraggio e riscontro circa le misure preventive della corruzione assunte e conseguente mancata assunzione di ogni conseguenziale misura correttiva; mancato rispetto dell'art. 2, comma 72, lettere a) e b), L. n. 191/2009, in tema di revisione delle consistenze del personale dipendente finalizzata alla riduzione della spesa; inosservanza delle previsioni in materia di riduzione del valore dei contratti di cui all'art. 15, comma 13, lettera a), e degli obblighi di rinegoziazione dei contratti previsti dalla lettera b) del D.L. n. 95/2012; mancata completa rilevazione delle giacenze di tutti i magazzini aziendali e relativa indicazione del dato nelle scritture contabili; omesso rispetto delle previsioni di legge di materia di attività libero professionale di cui alla legge n. 120/2007; ritardo della Regione Piemonte nell'erogare con continuità le somme contabilizzate quali crediti delle aziende e la conseguente inosservanza da parte delle Aziende delle previsioni in tema di pagamento ai fornitori di cui all'art. 41 del D.L. n. 66/2014.

Anche l'attività consultiva svolta nel 2016 è stata di un certo rilievo.

I pareri che sono stati affrontati nel merito, avendo superato il vaglio della verifica di ammissibilità soggettiva e oggettiva, hanno riguardato essenzialmente la disciplina dell'impiego di risorse pubbliche per interventi su strade di proprietà di altro ente, la materia della sospensione dell'efficacia delle deliberazioni comportanti aumenti di tributi ed addizionali per l'anno 2016, la possibilità per un ente locale di acquisire una partecipazione nell'ambito di una società consortile a responsabilità limitata.

Tra le tematiche affrontate, notevole rilevanza hanno assunto i pareri resi in materia di assunzioni e spese di personale. In particolare, si sono esaminate problematiche afferenti la quantificazione dei resti assunzionali, la determinazione della capacità assunzionale, l'incidenza del personale in comando e/o distacco sulla predetta capacità (nonché la contabilizzazione della spesa del personale in comando) e la questione riguardante il tetto massimo annuale inerente le risorse destinate al trattamento accessorio del personale. Sempre sotto tali profili, si sono esaminati i rapporti tra gli enti locali ed i loro enti strumentali, in particolare unioni di comuni e consorzi.

Di rilievo è stata l'attività concernente il controllo di legittimità su atti, sia preventivo che successivo.

Per quanto riguarda il controllo preventivo, le questioni esaminate vertono quasi esclusivamente su incarichi dirigenziali nelle Prefetture e contratti di locazione del Fondo Edifici di Culto. Complessivamente, per il solo controllo preventivo, sono stati esaminati 65 provvedimenti provenienti dalle Prefetture; 124 dalle scuole e 298 di integrazione dei contratti scolastici.

Per quanto riguarda, infine, i decreti di accertamento residui, sono state effettuate le operazioni di riscontro dei menzionati decreti pervenuti alla Sezione, che si sono concluse con la parifica di n. 94 capitoli di spesa.

La sezione ha anche effettuato altri controlli su incarichi di studio, ricerca e consulenza.

I “numeri” dell’attività svolta nel corso del 2016 sono così riassumibili: 27 camere di consiglio, 29 adunanze pubbliche, 65 pareri emessi, per un totale di 84 deliberazioni concernenti gli enti locali, 5 deliberazioni concernenti la regione, 13 deliberazioni concernenti le AUSL e 6 concernenti le aziende ospedaliere, 16 altre deliberazioni, di cui 7 in materia di controllo successivo di legittimità, 573 atti soggetti al controllo preventivo di legittimità esaminati, di cui 431 ammessi al visto, 40 atti soggetti al controllo successivo di legittimità, di cui 7 ammessi al visto, e 28 richieste istruttorie formulate, sempre in sede di controllo di legittimità su atti. L’attività del collegio per le spese elettorali relativa alle consultazioni del 2016 ha comportato 5 camere di consiglio e 27 deliberazioni, di cui 22 istruttorie.

L’attività istituzionale, nonostante la forte carenza di personale sia di magistratura sia amministrativo di supporto, soprattutto se confrontata con l’elevatissimo numero di amministrazioni soggette a controllo (si pensi che solo gli enti locali – comuni e province – sono 1210) e con la complessità delle problematiche affrontate, è stata realizzata tenendo ferma l’esigenza di pervenire ad un risultato qualitativamente elevato. Questo grazie anche all’estrema semplificazione degli adempimenti, ove consentito dalle norme, limitando l’attività collegiale alle decisioni strettamente necessarie. Certo che le scarse forze disponibili non consentono di adempiere con completezza nemmeno ai controlli obbligatori.

Un sentito ringraziamento deve essere rivolto ai colleghi magistrati ed ai funzionari della Sezione, per l’elevata competenza, l’abnegazione e la disponibilità sempre assicurata. A loro si deve se si è lavorato in un ambiente sereno, serio ed estremamente professionale, intellettualmente molto stimolante.

In conclusione, vorrei condividere con Voi un’osservazione, per confutare un luogo comune, nell’opinione pubblica, sull’affermata contrapposizione tra

rigore finanziario e possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di svolgere le funzioni loro intestate dalla Costituzione e dalle leggi. Soprattutto in ragione della lunga crisi economica che attraversa il Paese e della pesante eredità di debito pubblico, che negli ultimi anni ha presentato il conto, è opinione comune che le operazioni di risanamento finanziario delle amministrazioni si pongono in contraddizione con la necessità di erogare i servizi ai cittadini. Se questo può apparire vero nell'immediato, ad una più meditata valutazione non può sfuggire come, in un arco temporale medio – lungo, sia vero l'esatto contrario. Solo un'amministrazione in equilibrio finanziario strutturale, con un bilancio solido e “pulito” da sprechi e spese inutili, è in grado di assicurare nel tempo alla collettività i suoi servizi, mentre il trascinarsi di condizioni finanziarie squilibrate, con debiti eccessivi che drenano grandemente la spesa corrente ed azzerano gli investimenti, produce recessione e porta inevitabilmente, anche se non nell'immediato, al dissesto finanziario, cioè al fallimento dell'ente. Il risanamento dei conti pubblici non è quindi solo un dovere per non caricare ulteriormente di debiti le future generazioni, quindi una questione di equità sociale nel tempo, ma è anche l'unica condizione che consente alle amministrazioni, in una prospettiva di medio termine, di assolvere con pienezza alle funzioni affidate loro dalla legge. E' evidente che un ente fallito, in realtà, non è in grado di assicurare alla propria collettività alcun servizio, che è molto meno delle riduzioni che l'attuale congiuntura rende necessarie per realizzare l'imponente risanamento finanziario in corso ed assicurare un solido futuro a chi ci seguirà. Tali riduzioni, in realtà, sono inversamente proporzionali alla capacità delle amministrazioni di razionalizzare la spesa tagliando i rami secchi.

“Ferma restando la discrezionalità del legislatore nello scegliere i criteri e le modalità per porre riparo a situazioni di emergenza finanziaria come quella in esame, non può tuttavia disconoscersi la problematicità di soluzioni normative continuamente mutevoli come quelle precedentemente evidenziate, le

quali prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali molto vasti, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative anche in termini di equità intergenerazionale. Probabilmente una più tempestiva vigilanza nei confronti delle consolidate prassi patologiche di alcuni enti territoriali avrebbe evitato le situazioni di obiettiva emergenza che il legislatore nazionale è stato costretto a fronteggiare con mezzi eccezionali” (C. Cost., 12 maggio 2016, n. 107).

Che non sia proprio questa la ragione delle nuove funzioni di controllo di regolarità contabile e legittimità finanziaria massivamente assegnate alla Corte con il D.L. n. 174/2012?

* * *

Alla fine del mio intervento, desidero ringraziare il Presidente della Sezione giurisdizionale, il Procuratore Regionale e il rappresentante del foro, per la preziosa opera che svolgono a favore del corretto e proficuo operare della giustizia.

Espressioni di ringraziamento, sentito e cordiale, ho il piacere di rivolgere ai Colleghi rappresentanti del Consiglio di Presidenza e dell'Associazione Magistrati della Corte dei conti e a tutte le autorità che ci onorano con la Loro presenza.

Buon lavoro a tutti
Torino, 24 febbraio 2017

Il Presidente f.f.
(Cons. Claudio Chiarenza)